

L. 8 agosto 1977, n. 585 .

Esazione dei contributi per il funzionamento degli ordini degli ingegneri secondo le norme per la riscossione delle imposte dirette.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 agosto 1977, n. 232.

Articolo unico. - Le tasse annuali di iscrizione e le eventuali arretrate che devono essere corrisposte dagli iscritti agli albi degli ingegneri di cui al *regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537*, a norma degli *articoli 7 e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382*, sono riscosse ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858*, a richiesta dei consigli degli ordini provinciali e del consiglio nazionale degli ingegneri, secondo le modalità stabilite nel testo unico per la riscossione delle imposte dirette.

L'esattore versa per il tramite del ricevitore provinciale agli ordini provinciali e al consiglio nazionale degli ingegneri le quote di contributi ad essi spettanti.